

## **Disposizioni riguardanti la “best execution”**

### **Obiettivi**

All'interno del quadro normativo previsto dalla LSerFi per la fornitura di servizi finanziari, l'obbligo di “best execution” o di miglior esecuzione, è una garanzia per gli investitori di beneficiare delle condizioni più favorevoli nelle loro transazioni finanziarie.

### **Modalità**

Nell'ottica di ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione della transazione, dovrebbero venir considerati diversi fattori quali: il prezzo, il costo, la rapidità, la liquidità del mercato, la probabilità di esecuzione e pagamento, dimensione e natura dell'ordine e qualsiasi altro fattore che possa essere rilevante per l'effettuazione dell'ordine.

Esiste, tuttavia, un'eccezione in quanto la “best execution” non si applica quando l'operazione viene eseguita dietro specifiche istruzioni fornite dal cliente.

### **Prassi di BancaStato**

#### **Borse ufficiali**

La Banca non esegue direttamente gli ordini dei suoi clienti, ma lo fa attraverso sistemi automatizzati di trading (“order routing”) di banche di prima qualità. Queste banche, accuratamente selezionate, sono membri delle principali borse internazionali e si impegnano a garantire a BancaStato di rispettare le regole sulla “best execution”.

#### **OTC Market**

La Banca si avvale dei servizi dei principali broker svizzeri ed esteri riconosciuti per effettuare le transazioni fuori borsa, agendo conformemente alla sua politica di “best execution” definita nella sezione “Prassi” sopradescritta.